TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 80

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 6° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif

Avanzamento ordinario a capo di seconda classe.

L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe di leva e' limitato ai capi di 3ª classe D. che lasciano il servizio dopo aver compiuto il vincolo di servizio triennale di cui all'articolo 32.

I capi di 3a classe D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento e, se dichiarati idonei, vengono promossi capi di 2ª classe D. all'atto del congedamento.

L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe dei capi di 3ª classe D. ha luogo ad anzianita' ed il giudizio relativo e' demandato, con le modalita' previste per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-80-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-39-6-comma-r-d-l-22-gennaio-1928-n-551/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it